



24.06.82

# *Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1952, n. 1643 ;

VISTA la legge 12 dicembre 1973, n. 830 ;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 ;

VISTA la delibera in data 11 gennaio 1980 con la quale il CIFE, di intesa con la Commissione Consultiva Interregionale, ha approvato un programma pluriennale di centrali termiche a carbone dell' Enel, che prevede anche la realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, composta da 4 sezioni da 360 MW ciascuna, nella Regione Puglia ;

VISTA la delibera del 4 dicembre 1981 con la quale il CIFE, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento il 22 ottobre 1981 sul Piano Energetico Nazionale, nell'approvare il predetto Piano ha confermato, nel quadro della diversificazione delle fonti energetiche, in via prioritaria, la realizzazione di centrali termoelettriche a carbone ivi compresa quella da realizzare nella Regione Puglia e prevista fra i siti indicati nella appendice A) allegata al Piano Energetico ;

VISTA la deliberazione n. 5014 del 14 settembre 1981, con la quale la Giunta Regionale della Regione Puglia ha indicato l'area di Brindisi Sud come suscettibile di insediamento di una centrale termoelettrica a carbone ;

VISTA la deliberazione n. 375 del 13 novembre del 1981 con la quale il Consiglio Comunale di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della citata legge n. ~~250~~, ha espresso la

propria intesa in ordine alla ubicazione di una centrale termoelettrica dell' Enel alimentata a carbone e olio combustibile e composta da 4 sezioni da 660 MW ciascuna, nelle aree indicate come Brindisi Sud ;

VISTA la deliberazione n. 14602 in data 7 dicembre 1981 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di localizzare definitivamente, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1971, n. 880 sul sito indicato nella coreografia allegata alla delibera, una centrale termoelettrica a carbone composta da 4 sezioni da 660 MW ;

VISTA la deliberazione n. 223 del 3 febbraio 1982 con la quale il Consiglio Regionale ha deliberato di approvare la delibera di Giunta n. 14602 del 7 dicembre 1981 concernente la localizzazione della centrale termoelettrica a carbone nel Comune di Brindisi, ai sensi della citata legge n. 880 ;

VISTA l'istanza in data 13 marzo 1982 con la quale l'Enel ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centrale, oggetto del provvedimento, a carbone ed olio combustibile;

VISTO il Decreto Ministeriale in data 15 marzo 1982 con il quale è stato autorizzato l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1975, n.880 e dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1975, n.393, a promuovere i provvedimenti prefettizi per la occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti alla realizzazione della centrale in questione, nei tempi e secondo le modalità indicate nel decreto predetto ;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 1 della legge 880/75 in data 14/6/1982 contenente una serie di prescrizioni all'ENEL e riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, e sentito il Ministero della Sanità, che ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell'art.5 della legge 880/75 in data 17/11/1982

VISTO il parere del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in data 25/6/1982 con il quale viene espresso parere favorevole ai sensi della legge 18.12.1973, n.830 in ordine alla costruzione dell'impianto. atteso che l'area interessata all'insediamento della centrale non risulta sottoposta ad uno specifico vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.4097;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia in data 9 giugno 1982, con il quale è richiamata tra l'altro la nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, nella quale è evidenziata l'inesistenza di vincoli ambientali, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ed esercizio della centrale termoelettrica a carbone dell'Enel composta da 4 sezioni da 660 MW ciascuna da realizzare nel Comune di Brindisi ;

VISTO l'esito dell'istruttoria

## D E C R E T A

### Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma Via G.B.Martini, 5, è autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 830, alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica a carbone ed a olio combustibile della potenza nominale continua di 2640 MW su 4 sezioni di tipo monoblocco della potenza nominale continua di 660 MW ciascuna, da realizzare nel territorio del Comune di Brindisi e precisamente nell'area indicata nella planimetria allegata al Decreto Ministeriale del 16 marzo 1982, citato in premessa, e che si unisce al presente Decreto di cui forma parte integrante.

Le prime due sezioni saranno realizzate entro il 31 dicembre 1986 e le altre due entro il 31 dicembre 1988.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, 4° e 5° comma della legge 13 dicembre 1973, n. 880 e del combinato disposto dell'articolo 4 (penultimo comma) e dell'articolo 20 della legge 2 agosto 1975, n. 395, il provvedimento definitivo di localizzazione di cui in premessa costituisce variante del piano regolatore generale del Comune di Brindisi e sostituisce la concessione edilizia per la costruzione della centrale e delle opere connesse.

### Art. 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è assentita con le conseguenti prescrizioni impartite dalla Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico e che dovranno essere rigorosamente rispettate :

- 1) avvio immediato, dopo il rilascio dell'autorizzazione, di una indagine meteorologica integrativa della situazione locale con la effettuazione di quattro campagne di misura ciascuna di durata significativa e da effettuarsi in periodi rappresentativi delle quattro stagioni; Più precisamente dovranno eseguirsi le rilevazioni dei profili verticali di temperatura, umidità relativa, velocità e direzione del vento sino ad una quota massima di 200 metri.

I dati così raccolti saranno esaminati, dopo opportuna elaborazione, con la collaborazione di esperti designati dal CRIAP.

- 2) Entro sei mesi dal rilascio della autorizzazione l'Enel dovrà far pervenire al CRIAP una relazione contenente tutte le caratteristiche tecniche e costruttive degli elettrofiltri, indicando espressamente la concentrazione di polveri raggiungibile nell'affluente depurate nelle diverse condizioni di funzionamento.

Si dovrà inoltre provvedere ad istituire un monitoraggio in continuo delle polveri nell'emissione.

In caso di totale fuori servizio di un elettrofiltro dovrà essere fermata la sezione ad esso collegata.

- 3) Il carbonile e lo smaltimento delle ceneri, nonché i relativi sistemi di trasporto, dovranno essere realizzati in modo da evitare dispersione di polvere.

Comunque il trasporto del carbone dovrà avvenire mediante nastri trasportatori chiusi, od altri sistemi equivalenti dal punto di vista della tutela ambientale.

- 4) Avvio immediato da parte dell'Enel delle procedure per l'attivazione delle rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ad integrazione di quella esistente e che dovrà entrare in funzione almeno un anno prima dell'entrata in servizio della prima sezione; tale rete dovrà prevedere anche la misura delle concentrazioni delle polveri sospese; Le caratteristiche e l'ubicazione della rete di monitoraggio chimico e meteorologico saranno definite tra l'Enel e il Comune di Erindisi sensito il CRIAP; le stazioni di prelevamento dovranno essere ubicate nei luoghi di prevedibile massima ricaduta degli inquinamenti e tenendo conto della protezione degli insediamenti abitativi.

La Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico suggerisce inoltre che vengano effettuate campagne estemporanee ai fini del rilevamento degli eventuali microinquinanti metallici di significato igienico-sanitario contenuti nelle polveri sospese, tenute presenti le caratteristiche dei combustibili impiegati; i relativi dati dovranno essere comunicati agli enti interessati.

24 GIU 1982

IL MINISTRO  
F.to MARCORA